


PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

2726

AREA AMBIENTE
SETTORE AMBIENTE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI ED ENERGIA



OGGETTO: Ditta MASCARINI SRL con sede legale in Via GRAMSCI, 14 nel comune di CALCINATO.
Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi nell'insediamento ubicato in comune di CALCINATO - LOC. ANTICA IDROVORA STRADA VICINALE MEZZA CAMPAGNA N. 1.
Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.


IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo M. Davini)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 31/12/2009 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di coordinamento e direzione dell'Area Ambiente e di direzione del Servizio Aria e Rumore, del Settore Raccordo delle Funzioni di Sviluppo Territoriale e del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.d.g. del 7 gennaio 1998, n. 36;
- il D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la d.g.p. 24 aprile 2004, n. 50;
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. VII/19461;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
- i regolamenti regionali del 24 marzo 2006, n. 3 e n. 4;
- la d.g.r. 28 maggio 2008, n. 7366; (per impianto soggetti a verifica)
- la legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- la d.g.r. 21 ottobre 2009, n. 10360;
- la d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;



PREMESSO che la ditta MASCARINI SRL (P.IVA 01685080986) con sede legale in VIA GRAMSCI, 14 nel comune di CALCINATO, è titolare dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. con il R1348/2008;

RILEVATO che la ditta MASCARINI SRL (P.IVA 01685080986) ha presentato istanza in data 13/10/2009, registrata al P.G. prov. in data 14/10/2009 con il n. 122682 integrata in data 31/05/2010, (P.G. prov. del 04/06/2010 n. 66519), tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non



pericolosi nell'insediamento ubicato in comune di CALCINATO - LOC. ANTICA IDROVORA STRADA VICINALE MEZZA CAMPAGNA N. 1.

L'istanza presentata dalla ditta è comprensiva della documentazione relativamente:

- al permesso di costruire e/o alla D.I.A.;
- alle emissioni in atmosfera.

TENUTO CONTO che l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio 16 – Mapp. 99 e che la destinazione urbanistica risulta "Area in ambito territoriale estrattivo". Il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dalla d.g.r n. VIII/10360 del 21.10.2009;

PRESO ATTO che il comune di Calcinato ha trasmesso in data 02/04/2010 l'attestazione di pubblicazione all'Albo pretorio dell'istanza in argomento, unitamente alla relata, per il periodo necessario senza opposizioni od eccezioni di sorta, come risulta dai relativi referti (in atti);

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con nota del 30/03/2010 prot. n. 38030/2010 la Provincia ha comunicato che per l'impianto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

PRESO ATTO che:

- l'A.R.P.A di Brescia ha espresso nella riunione tecnica (verbale in atti) tenutasi in data 22/04/2010 parere favorevole con prescrizioni e condizioni che vengono riportate nel presente atto;
- il Comune di Calcinato ha trasmesso con nota del 22/04/2010, registrata al P.G. prov. in data 26/04/2010 con il n. 48249/2010, parere favorevole;

VISTE le risultanze della conferenza di servizi tenutasi in data 26/04/2010 (verbali in atti) a conclusione della quale gli enti presenti hanno espresso parere favorevole all'istanza della ditta in premessa richiamata, con condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

RILEVATO CHE con nota del 10/05/2010 il Servizio Aria e Rumore ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nell'allegato tecnico A Sezione "C" (EMISSIONI), che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva R13 e recupero R5 dei rifiuti speciali non pericolosi, sono riportati nell'allegato tecnico Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico allegato, pervenuto con nota registrata al P.G. provinciale n. 66519/2010 in data 04/06/2010, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 129.526,56 (Euro centoventinovemila cinquecentoventisei/56) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Pericolosi/ Non Pericolosi	Quantità	Riduzione	Costo (€)
R13	NP	1.000 m ³	10%	17.622,00
R5	NP	200.000 t/a		111.864,56
AMMONTARE TOTALE				129.526,56

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento;



RITENUTO che gli esiti istruttori e le risultanze della Conferenza di servizi consentano l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R5 dei rifiuti speciali non pericolosi, nell'insediamento ubicato in comune di CALCINATO - LOC. ANTICA IDROVORA STRADA VICINALE MEZZA CAMPAGNA N. 1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)" come rappresentato negli elaborati tecnico-grafici allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

1. di approvare il progetto ed autorizzare alla ditta MASCARINI SRL con sede legale in VIA GRAMSCI, 14 nel comune di CALCINATO (BS), la realizzazione dell'impianto e l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e recupero (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi nell'insediamento ubicato in comune di CALCINATO - LOC. ANTICA IDROVORA STRADA VICINALE MEZZA CAMPAGNA N. 1, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico A, Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a) permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 260 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che l'assenso espresso dal Comune tiene luogo dell'assenso edilizio;
4. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; la Provincia di Brescia, entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazioni di fine lavori di cui sopra, relativamente all'attività di gestione rifiuti ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, la gestione rifiuti potrà essere avviata;
5. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine massimo di tre anni dalla medesima data per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione;
6. la cancellazione dell'iscrizione R1348/2008 dal registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, dalla data di avvio della gestione rifiuti autorizzata con il presente atto;
7. di stabilire che la ditta effettui i monitoraggi delle componenti ambientali secondo le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "D (PIANO DI MONITORAGGIO)" parte integrante del presente atto;
8. di stabilire che la ditta installi, entro 30 gg dall'inizio dell'attività un anemometro che controlli l'azionamento del sistema di bagnamento dei cumuli per una velocità del vento superiore a 3 m/s con le modalità previste al punto 2.9 dell'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)";
9. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;



- b. le materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche conformi alle specifiche norme tecniche del d.m. 05.02.1998 e s.m.i., nonché successivi atti normativi applicabili ai sensi di legge;
- c. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- d. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010, deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- e. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;
- f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
- h. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;
- i. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica dell'allegato A sezione "C (EMISSIONI)" che comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- j. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante, qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- k. la ditta dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- l. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative alle varie autorizzazioni sostituite dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
- m. ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori
- n. ai sensi dell'art. 208, comma 12 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;



- o. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, salva l'applicazione delle altre normative in materia;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 11. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., per quanto di rispettiva competenza;
 12. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni dell'allegato tecnico del presente atto Sezione "B (RIFIUTI)" nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
 13. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico Sezione "C (EMISSIONI)";
 14. di far presente che la ditta dovrà ottemperare a quanto stabilito dalle normative citate al punto 2) del presente atto, nonché, alle leggi regionali emanate in materia;
 15. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, € 129.526,56 (Euro **centoventinovemila cinquecentoventisei/56**) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 16. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 4, dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 17. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 18. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale dell'impresa, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 19. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;
 20. che il presente atto venga comunicato alla ditta MASCARINI SRL con sede legale in VIA GRAMSCI, 14 nel comune di CALCINATO (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 21. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di CALCINATO, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia Distretto n.10, nonché, per quanto di competenza, alla Regione Lombardia;
 22. di dare atto che gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare le copie del presente atto vengano contrassegnati dal timbro della Provincia, nonché dalla firma autografa dei funzionari provinciali apposta sul cartiglio;
 23. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;



24. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della sua piena conoscenza, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia 29/06/2010



Il Direttore del Settore Ambiente,
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia
Dott. Riccardo Maria Davini